

7. OT23 ANNO 2026

L'INAIL informa che sono disponibili la versione aggiornata del modulo OT23, la relativa guida alla compilazione e le istruzioni operative per inoltrare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2026. Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online. L'azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento. La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

Secondo quanto indicato nella nota operativa n. 60010/2025, nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso e, con l'intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. Inoltre, è stata aggiornata la documentazione probante.

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

- SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.

Nessuna variazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell'anno 2025, che prevede 2 tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento. Per inoltrare la domanda, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Sono state effettuate lievi modifiche a taluni interventi per precisarne meglio l'ambito di applicazione.

È stato eliminato l'intervento D-4 del modello OT23 2025 "L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche", a seguito dell'entrata in vigore dall'11 ottobre 2024 del D.Lgs. n. 135/2024, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.

Con successiva nota n. 6912/2025, l'INAIL ha reso noto che sono stati corretti 2 refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del n. 6436/2025, precisando che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

Al seguente link è disponibile la guida alla compilazione:

<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-3-luglio-2025.html>,

mentre il modello aggiornato corretto è reperibile al link: <https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-18-luglio-2025.html>.